

COLLEGIO UNICO NAZIONALE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

(costituito ai sensi dell'art. 18 bis A.N.A.)

Composto da:

prof. avv. Giuseppe Morbidelli – Presidente

prof. avv. Piergiovanni Alleva – Arbitro

prof. avv. Albina Candian – Arbitro

\* \* \*

**LODO ARBITRALE**

Nella controversia proposta da:

contro

“ ” s.p.a.

\*\*\* \*\*

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso del 24 gennaio 2005 al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato, il signor , Agente in dal 14 dicembre 2001 de “

” s.p.a., impugnava il recesso per giusta causa, notificatogli in data 7 gennaio 2005, chiedendo declaratoria della sua illegittimità e infondatezza, e condanna della

al pagamento delle indennità previste dall'art. 18 bis A.N.A.

Esponeva che il rapporto agenziale si era svolto senza rilievi o contestazioni, e, anzi, con ottimo “trend” di crescita e produttività,

fino al 23 luglio 2004, quando una prima verifica amministrativa si era conclusa con un verbale del 10 settembre 2004, nel quale erano stati formulati numerosi rilievi, e addebitati importi ingenti, per un totale di € 90.311,39, di cui: a) € 5.293 per storni provvisionali; b) € 9.148 per rilievi contabili arretrati; c) € 50.715 per appendici di rettifica; d) € 5.800 per polizze non contabilizzate; e) € 19.353 per titoli non reperiti.

Precisava, però, che tali addebiti non riguardavano affatto il saldo di cassa, per aver egli scrupolosamente e in modo incontestato sempre regolarmente effettuato le rimesse decadali, ma riflettevano un transeunte stato di difficoltà amministrativa dell'Agencia, dovuto ai problemi insorti nel collegamento informativo tra l'Agencia stessa e la principale Subagenzia.

Difficoltà che, tuttavia, erano state ben individuate e avviate a soluzione, come da intese raggiunte, in data 29 settembre 2004, con funzionari della

(  
) , e successiva relazione dell'11 ottobre 2004 (doc. 2 prodotto).

Invero - proseguiva il ricorrente - un'ulteriore ispezione amministrativa, iniziata il 20 ottobre 2004 e conclusasi il 25 novembre 2004, portava ad una drastica diminuzione dell'addebito ridotto a € 32.504,16, di cui € 5.143,37 per rilievi contabili vari (comunque contestati), e € 27.360,79 per "riclassificazione" delle classi di merito da attribuire ad assicurati RC Auto. Questione,

quest'ultima, di natura essenzialmente burocratico-contabile, derivante da ritardi nella consegna della documentazione della classe di merito, in realtà spettante all'assicurato, e da cui conseguiva, "sulla carta", l'attribuzione di una classe di merito deteriore e, quindi, differenze di premio teoricamente dovute alla Compagnia e, intanto, addebitate da questa all'Agente. Anomalia, peraltro, destinata a riassorbirsi (e, infatti, già dimezzata tra la prima e la seconda ispezione), con la progressiva consegna, da parte degli assicurati, dell'idonea documentazione.

In effetti, il ricorrente signor \_\_\_\_\_ aveva comunicato, in data 29 novembre 2004 (doc. 6 della produzione attorea), di ritenersi "abbastanza soddisfatto" di quanto rilevato nel verbale 25 novembre 2004 di chiusura della seconda ispezione (doc. 5 della medesima produzione), ma la Compagnia preponente era andata di ben diverso avviso, procedendo ad una contestazione formale di giusta causa di recesso, notificata ufficialmente in data 7 gennaio 2005.

La comunicazione di recesso era articolata nei seguenti punti (che, letteralmente, si trascrivono):

- *Mancato versamento alla Compagnia "*  
*" dell'importo di € 32.504,16=, riferito al*  
*saldo della verifica amministrativa del 25 novembre 2004;*
- *51 titoli (quietanze) non presenti in agenzia sono stati da Lei*  
*dichiarati smarriti e, seppur corredati da regolare denuncia alle*

*competenti Autorità Giudiziarie, denotano una grave, carente e insufficiente gestione agenziale.*

*Opereremo comunque gli opportuni controlli contabili presso i Clienti a cui detti titoli si riferiscono.*

- *Mancato invio alla Compagnia delle copie di alcune polizze R.C.Auto emesse in agenzia a copertura di rischi da circolazione; tali documenti non sono stati forniti neppure agli Ispettori che ne hanno fatto richiesta nella verifica del 25 novembre 2004.*

*Ci riferiamo in particolare alle polizze nr. 203401475 - 203607816 - 203401648 - 203401751 - 203401771.*

- *Sono stati reperiti dai nostri Ispettori titoli non incassati oltre i sessanta giorni per i quali Lei aveva l'obbligo di restituzione alla Compagnia, così come previsto dalle Norme ed Istruzioni Contabili allegate al Mandato di Agente Generale. Gli Ispettori in assenza di giustificazione sull'esito degli stessi, hanno provveduto al relativo addebito sul verbale.*
- *Sono state evidenziate a verbale di verifica del 25 novembre 2004 nr. 112 addebiti contabili pari a € 27.360,79 per rettifiche auto scaturite dalla mancata presentazione dei documenti necessari al corretto inserimento dell'Assicurato nella classe di merito pertinente prevista dalle attuali tariffe.*
- *Rifiuto da parte Sua e senza giustificato motivo di provvedere alla contabilizzazione di nr. 11 rilievi a Suo debito per un*

*importo totale di € 5.143,37=, tra i quali si evidenzia il mancato versamento della rata di rivalsa relativa all'anno 2003.*

*Ciò in contrasto con gli accordi contrattuali di cui alla lettera di nomina dell'11.12.2001 da Lei regolarmente sottoscritta per accettazione.*

- *A richiesta del nostro incaricato di contabilizzare e versare immediatamente l'importo a saldo totale del Suo debito pari a € 32.504,16= emerso dal suddetto verbale, Lei si è rifiutato."*

Il recesso, così motivato, veniva impugnato e contestato dal ricorrente sotto diversi profili di infondatezza fattuale, o, comunque, di sproporzione rispetto alla gravità del provvedimento adottato: in particolare, deduceva che le 112 posizioni di "riclassificazione" delle classi di merito erano state sistemate già all'epoca della conclusione della verifica ispettiva del 25 novembre 2004, per cui l'addebito di € 27.360,79 veniva a cadere; che l'addebito di € 5.143,37 era composto, per € 2.897,97, da una rata di rivalsa, di cui la stessa Compagnia aveva sospeso il pagamento, e, per il resto, da piccole divergenze; che le copie dei 6 contratti RC Auto risultavano regolarmente spedite, e che disguidi amministrativi, quali la restituzione ritardata di 60 titoli, o lo smarrimento, comunque regolarmente denunciato all'Autorità Giudiziaria, di 56 quietanze, non integravano, comunque, per gravità, gli estremi della giusta causa di recesso, anche in considerazione della grande mole di lavoro di un'Agenzia che

gestiva migliaia di polizze ed era incorsa, non per sua colpa, in ben conosciute traversie del sistema informativo-contabile.

La Compagnia " " s.p.a. si costituiva, eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per genericità, e la sua inammissibilità per tardività, affermando che il termine di 20 giorni per ricorso al Collegio Arbitrale doveva intendersi decorrente non dalla notifica del recesso scritto, effettuata al in data 7 gennaio 2005, ma da quella precedente del 20 dicembre 2004, in cui la lettera gli era stata letta da ispettori amministrativi.

Nel merito, ribadiva, ma senza maggiormente dettagliarli, i capi di contestazione della lettera di recesso, ed evidenziava, invece, come dopo il recesso, in sede di riconsegna dell'Agenzia, fossero emerse nuove e gravi mancanze dell'Agente (p. 12 della memoria di costituzione).

Quest'ultimo profilo veniva, poi, ripreso dalla difesa della nella memoria di replica, ma contrastato, per converso, da quella dell'Agente , come inammissibile ampliamento della materia del contendere rispetto ai contenuti della comunicazione di recesso in tronco.

Nella prima e nella seconda udienza, veniva svolto il tentativo di conciliazione, con comune richiesta delle parti di aggiornamento della discussione e concessione, conseguenziale, di proroga del termine per il deposito del lodo, e, dunque, solo alla terza udienza

del 3 novembre 2005, il Collegio, preso atto del definitivo fallimento di ogni prospettiva conciliativa, assegnava termine per memoria, finalizzata a *"illustrare e razionalizzare"* le richieste istruttorie già formulate con i primi atti difensivi e con le memorie di replica.

La \_\_\_\_\_ depositava, allora, memoria istruttoria, contenente ulteriori 43 capitoli di prova, in aggiunta ai 3 originariamente proposti, suscitando l'opposizione della difesa del ricorrente, che ancora eccepiva l'inammissibilità di ogni istanza diretta ad ampliare l'oggetto dell'accertamento.

Il Collegio, con ordinanza dell'11 gennaio 2006, non ammetteva le prove richieste dalla \_\_\_\_\_, in quanto irrilevanti ai fini del decidere (capitoli 1-3 della memoria 14 novembre 2005), ovvero inammissibili (capitoli da 4 a 43), perché proposti per la prima volta con la memoria, autorizzata dal Collegio unicamente al fine di *"illustrare e razionalizzare le richieste già avanzate"*.

Veniva, dunque, fissata successiva udienza per la discussione orale, e, dopo il suo svolgimento, la controversia passava in decisione.

\* \* \*

#### DIRITTO

Va, in primo luogo, rilevata l'infondatezza delle questioni preliminari sollevate dalla \_\_\_\_\_ nella sua memoria di costituzione, ed attinenti ad asserita nullità, per genericità del

ricorso introduttivo dell'Agente , e/o inammissibilità per tardività rispetto alla comunicazione del recesso.

Il ricorso introduttivo contiene, infatti, tutti gli elementi atti a descrivere la fattispecie concreta, nonché un'analisi sufficientemente articolata dell'addebito e l'esposizione essenziale delle difese: appare, dunque, del tutto conforme alle previsioni dell'art. 18 bis e allegato B) A.N.A., secondo cui il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria delle ragioni di fatto e di diritto, salva la loro completa illustrazione nella prima memoria.

Quanto alla seconda eccezione, deve ritenersi che solo con la notificazione del 7 gennaio 2005 l'Agente abbia avuto piena conoscenza dell'atto e delle sue motivazioni, e che da quella data sia, dunque, decorso il termine di 20 giorni per il deposito del ricorso al Collegio Arbitrale.

Per altro verso, e in secondo luogo, va ribadita la delimitazione dell'oggetto dell'indagine e del giudizio ai fatti e incolpazioni contestati con la lettera di recesso in tronco, non potendo assumere rilievo giuridico alcuno eventuali inadempienze o comportamenti illegittimi dell'Agente emersi dopo il recesso, e per ciò stesso strutturalmente e storicamente privi di efficacia causativa del recesso stesso.

Del pari inammissibile, per tardività, è la formulazione di mezzi e capitoli di prova non contenuti nell'atto di costituzione e nella prima memoria di replica.

Una volta così delimitato il *"thema disputandum"* alle contestazioni contenute nella comunicazione di recesso, il cui testo è stato più sopra integralmente riprodotto, occorre osservare, anzitutto, che alcune incolpazioni sono, in realtà, ripetitive, e riflettono unilaterali considerazioni e punti di vista della Compagnia.

Ci si riferisce in specifico:

- al punto 1) della lettera di comunicazione del recesso, dove si contesta all'Agente il *"Mancato versamento alla Compagnia "*  
*. " dell'importo di*  
*€ 32.504,16=, riferito al saldo della verifica amministrativa del*  
*25 novembre 2004"*;
- al punto 7), secondo cui *"A richiesta del nostro incaricato di contabilizzare e versare immediatamente l'importo a saldo totale del Suo debito pari a € 32.504,16= emerso dal suddetto verbale, Lei si è rifiutato"*;
- al punto 6), riguardante *"Rifiuto da parte Sua e senza giustificato motivo di provvedere alla contabilizzazione di nr. 11 rilievi a Suo debito per un importo totale di € 5.143,37=, tra i quali si evidenzia il mancato versamento della rata di rivalsa relativa all'anno 2003"*.

La formulazione delle incolpazioni sembra riferirsi ad ammanchi, ma si tratta, in realtà, di divergenze tra Agente e Compagnia circa l'effettiva sussistenza di ragioni di debito per l'Agente e di credito per la Compagnia, derivanti, per € 27.360,79, dalle 112

"riclassificazioni" delle classi di merito, e, per € 5.143,37, dagli altri 11 rilievi (€ 27.360,79 + € 5.143,37 = € 32.504,16).

Occorre, in proposito, muovere dalla considerazione che il rapporto economico-contabile tra Agente e Compagnia preponente è imperniato sullo schema del conto corrente e dell'autoliquidazione delle provvigioni da parte dell'Agente, il quale le trattiene dai premi lordi incassati e rimette alla Direzione il residuo netto. Con la conseguenza che se l'Agente non si addebita una passività (es.: storno provvigionale, rata di rivalsa, ecc.), che, invece, secondo la Compagnia dovrebbe addebitarsi, per ciò stesso – visto dall'angolo visuale della Compagnia – si autoliquiderebbe più provvigioni, e rimetterebbe in Direzione meno premi di quanto dovuto.

Si tratta, però, di una sorta di illusione ottica, o di visuale rovesciata, perché è logicamente coerente che se l'Agente ha diritto e facoltà di procedere all'autoliquidazione della sua spettanza provvigionale, non può – al di fuori delle ipotesi di palese malafede – essergli rimproverato di essere, in quel calcolo, in dissenso con la Compagnia, alla quale, semmai, incomberà di dimostrare l'errore in cui sia, eventualmente, caduto l'Agente, e il conseguente maggior debito per rimessa di premi.

In questo senso si è espressa la giurisprudenza di merito, confermata dalla Suprema Corte (cfr. Tribunale Ravenna 20 marzo 2002, in causa \_\_\_\_\_, confermata da Cass., Sez. Lav., 10 agosto 2005, n. 16831), quando ha rilevato

che, stante il meccanismo di autoliquidazione, previsto sia dai mandati individuali, sia dalle fonti collettive, *"una contrapposizione tra partite di dare ed avere non fonda certo le ragioni di un recesso in tronco, atteso che la perdita di fiducia è sempre un concetto ancorato ad una situazione di fatto in cui una sola delle parti subisce uno svantaggio in conseguenza del mancato rispetto da parte dell'altra, in malafede, di fondamentali norme di governo della relazione. L'opinabilità di un credito non asseconda evenienze di questo tipo..."*.

Nella specie, le due poste di asserito credito da parte della

(la quale, peraltro, non si è curata di dimostrarne compiutamente l'effettiva sussistenza, comprovando i singoli fatti generatori delle 112 *"riclassificazioni"* e degli 11 rilievi contabili), non hanno, comunque, natura ed importi tali da far supporre comportamenti di malafede da parte dell'Agente . Da un lato, infatti, gli 11 rilievi ammontano a importo più che modesto, e, dall'altro, il maggior credito vantato dalla per più alta classe di merito e maggiori premi da imporre agli assicurati risultava solo virtuale, o apparente, essendo soggetto – come l'esperienza concreta ha dimostrato – a drastico ridimensionamento, fino a tendenziale azzeramento, con la progressiva presentazione, da parte degli assicurati, della documentazione richiesta.

Neanche le ulteriori incolpazioni, contenute nella lettera di recesso,

sono ascrivibili, nemmeno in via astratta, a dolo o malafede dell'Agente, ma, al più, ad un disordine amministrativo, certamente deprecabile, ma di cui l'Agente ha spiegato le ragioni, impegnandosi formalmente e fattivamente per la sua eliminazione. Così il ritardato invio di n. 5 copie di polizze (sulle migliaia costituenti il portafoglio dell'Agenzia) e di quietanze scadute da oltre 60 giorni non incide, in modo rilevante, sull'interesse sostanziale della Compagnia, in possesso degli originali, mentre lo smarrimento di ulteriori 51 quietanze, in quanto tempestivamente denunciato dall'Agente all'Autorità Giudiziaria in tempi precedenti la prima ispezione amministrativa, non consente di valutare la gestione agenziale come totalmente incompatibile con la fiducia intesa in senso oggettivo, ossia come ragionevole e fondata attesa di corretto adempimento futuro.

In definitiva, pertanto, è da escludere che i fatti contestati con la lettera di recesso 7 gennaio 2005 siano di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto.

P.Q.M.

Il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato, accertata e dichiarata l'insussistenza della giusta causa di recesso, posta da  
" a fondamento del  
recesso in tronco dal rapporto agenziale intimato al signor  
, e la conseguente illegittimità del recesso stesso, condanna  
" al pagamento, in

favore del ricorrente, delle indennità previste dall'art. 18 bis A.N.A.

Il Collegio stabilisce, altresì, che, come stabilito al punto 7) dell'allegato B) A.N.A. 2003, le spese legali sono a carico delle parti, e che, come stabilito dall'art. 18 bis, comma 4, A.N.A. 2003, le spese di arbitrato, liquidate con separata ordinanza, sono a carico di " .. quale

parte soccombente.

prof. avv. Giuseppe Morbidelli - Presidente

prof. avv. Piergiovanni Alleva - Arbitro

prof. avv. Albina Candian - Arbitro

*Giuseppe Morbidelli* *Giugno 28 luglio 2006*  
*Piergiovanni Alleva*  
*Albina Candian* *ottobre 2 maggio 2006*